

SETTORE ACCONCIATURA CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI



SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI

Testi a cura di EBAT Ente Bilaterale Artigianato Trentino, OSA Organismo Sicurezza Artigianato

Coordinamento di Sandra Brolopassino

Disegni di Stefano Rossi

© EBAT - Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale.

Prima ristampa: novembre 2012 - Aggiornato nel mese di luglio 2022

Stampato dalla Tipolitografia "La Reclame" - Trento

“Siate prudenti come serpenti e semplici come colombe”.

Matteo (10,16)

Introduzione

Nel settore acconciatura la sicurezza e la tutela della salute hanno una grande importanza, il prezzo da pagare per le carenze in questo ambito può rilevarsi alto. Non sono da escludere malattie molto serie che possono provocare una lunga incapacità al lavoro e, troppo spesso, l'abbandono della professione.

I pericoli principali che si possono incontrare sono:

- *Malattie cutanee*
- *Malattie alle vie respiratorie*
- *Disturbi all'apparato locomotore*

I collaboratori vanno istruiti in modo corretto ed esaustivo e bisogna fare in modo che le regole di sicurezza vengano rispettate per far sì che si possano ridurre al minimo i rischi per la salute, così come è importante l'uso corretto di cosmetici, installazioni e apparecchi.


Il settore acconciatura

Come è noto dai dati che l'INAIL rilascia il settore degli acconciatori in Italia è molto diffuso e la distribuzione di queste attività risulta essere tra le più alte d'Europa.

La caratteristica dell'attività è di avere mediamente un numero di addetti che non supera le poche unità anche se, negli ultimi anni, stanno prendendo piede le grandi catene di franchising dove l'organizzazione del lavoro non deriva più dal titolare presente in azienda, ma è stabilita da procedure che standardizzano la giornata lavorativa e pianificano la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti.

Per la cura dei capelli gli addetti hanno a disposizione molti prodotti che l'industria cosmetica continua a creare per facilitare il lavoro e soddisfare la clientela.

Naturalmente, anche un lavoro come questo presenta alcuni fattori di rischio che possono essere facilmente tenuti sotto controllo usando dei comportamenti e delle modalità di lavoro che permettono di ridurre la possibilità che questi rischi possano causare danni agli operatori.



Le fasi del lavoro

Lavaggio: di solito è la fase iniziale del trattamento, ma può avvenire anche in momenti successivi del ciclo lavorativo. Durante il lavaggio gli operatori vengono a contatto con i componenti dello shampoo e degli eventuali componenti dei prodotti usati come quelli della tintura o della permanente.

È, ovviamente, un'operazione molto frequente soprattutto nell'ambito degli acconciatori femminili.

Taglio: di solito si effettua sui capelli bagnati e quindi dopo la fase del lavaggio, non vengono usati prodotti dannosi chimicamente ma l'acconciatore usa forbici di metallo che possono provocare delle sensibilizzazioni cutanee.

Colorazione: comprende operazioni diverse quali la decolorazione, la tintura, i colpi di sole, le meches. È una fase molto delicata perché in base alla tonalità e all'intensità del colore si utilizzano dei prodotti che contengono un elevato numero di sostanze chimiche di diversa natura.

Trattamento permanente: è un vero processo chimico che consente di aumentare o eliminare le ondulazioni del capello. Per ottenere questo risultato l'operatore deve venire a contatto con le sostanze chimiche contenute nei liquidi riducenti e di fissaggio.

Messa in piega: è l'ultimo passaggio ed è quello che dà l'aspetto definitivo dell'acconciatura; in questa fase si usano creme, lacche, fissativi e lozioni.

I prodotti e la loro conservazione

La scheda prodotti

I prodotti che usano gli acconciatori sono considerati cosmetici la cui produzione e la vendita è regolamentata in Italia dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e s.m.i.

Definizione di Prodotto cosmetico secondo quanto normato dal Legislatore

Si intendono prodotti cosmetici le sostanze, le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti, mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori.

Di conseguenza questi prodotti devono essere fabbricati, manipolati, confezionati, venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili d'uso.

In quanto cosmetici questi prodotti devono essere manipolati in modo da non causare danno alla salute umana.

Seguendo quanto previsto dalla normativa vigente l'utilizzatore non incorre in rischi particolari, inoltre è una buona abitudine prendere visione di quanto previsto dalla scheda del prodotto e seguire quello che in essa viene scritto dal produttore sia per l'uso che per la conservazione. Capita molto di frequente che sui contenitori dei prodotti cosmetici non sia riportata la data di scadenza (o un'indicazione del periodo massimo di utilizzo del prodotto una volta aperto), in questo caso è buona norma scrivere su un'etichetta la data di apertura del cosmetico e cercare di finirlo nel minor tempo possibile.

Lo smaltimento dei rifiuti

Ci occupiamo brevemente della questione riguardante lo **smaltimento dei rifiuti "pericolosi"** (aghi, lamette, rasoi...) e di quelli non pericolosi presso i saloni di acconciatori ed estetisti per ribadire che viene confermato l'obbligo di effettuare l'operazione almeno **una volta all'anno**. Si rammenta che l'eliminazione dei così detti rifiuti "taglienti monouso" deve avvenire con cautela, in particolare gli aghi e le lame non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti, nè manipolati e incappucciati, ma riposti nei contenitori per l'eliminazione.

Si ricorda che la legge prevede degli obblighi per la corretta gestione dei rifiuti quali il registro di carico e scarico, il SISTRI, il formulario d'identificazione del rifiuto.

Si ricorda, inoltre, che le associazioni di categoria hanno un ufficio preposto che è in grado di fornire tutte le informazioni dettagliate e conformi alla categoria merceologica.

Riteniamo di non dilungarci sulla gestione dei rifiuti perché in questo contributo non si riuscirebbe a prevedere tutte le peculiarità e le eccezioni che caratterizzano lo smaltimento dei rifiuti anche del settore acconciature.

Le patologie più frequenti, brevi cenni conoscitivi

Anche questo lavoro presenta delle maggiori patologie derivanti molte volte da cattivi comportamenti o da sottovalutazione di un'attività apparentemente poco problematica (quante volte si sente dire: "tu sì che sei fortunata, fai un bel lavoro, in mezzo alla gente, ti occupi della bellezza delle persone e non hai nessun rischio!") e invece vediamo come, sempre più di frequente, si verificano dei casi di patologie che possono diventare, alla lunga e se trascurate, anche invalidanti. Naturalmente questo capitolo non vuole avere una valenza esaustiva, ma vuole solo sensibilizzare datori di lavoro e addetti ai lavori a prestare attenzione ai sintomi che si possono manifestare; non avendo una valenza medica invitiamo tutti coloro che sospettano una possibile patologia di contattare il medico competente dell'azienda e il proprio medico di famiglia per verificare se il sospetto è solo un'autodiagnosi che può rivelarsi errata o se, procedendo con tutti gli esami necessari, verrà diagnosticata una patologia.

La dermatite da contatto

Come tutte le attività che presuppongono l'uso di acqua e di prodotti chimici (anche se testati per non essere pericolosi e specifici per l'uso cosmetico) è molto facile riscontrare tra gli operatori molti casi di DAC (dermatite allergica da contatto) e di DIC (dermatite irritativa da contatto).

- **dermatiti irritative da contatto:** "nelle dermatiti di tipo irritativo si manifestano, accompagnate da bruciore, lesioni cutanee che interessano esclusivamente le sedi di contatto e quindi le mani ed eventualmente gli avambracci. Il prolungato contatto con l'acqua e l'aria calda degli asciugacapelli facilita l'aggressione da parte degli agenti chimici. A loro volta le dermatiti irritative, alterando la normale funzione di barriera della cute, possono rappresentare un terreno che favorisce lo sviluppo di una dermatite da contatto allergico". Le sostanze



chimiche in causa sono, per lo più: persolfati (nei prodotti decoloranti); glicolati (nei liquidi per permanenti); acqua ossigenata;

- **dermatiti allergiche da contatto:** “a differenza di quella irritativa lo sviluppo della dermatite allergica da contatto è legato, oltre che al tipo di agente in questione, e quindi al suo maggiore o minore potere allergizzante a seconda delle sue caratteristiche chimiche anche, e soprattutto, ad una risposta individuale specifica di ipersensibilità”. “La DAC è caratterizzata dallo sviluppo di lesioni cutanee pruriginose. Tali alterazioni, a differenza della DIC che, legata ad un meccanismo irritativo, colpisce tipicamente le sedi cutanee di contatto, si presentano non soltanto a carico delle mani ma anche in sedi distanti, in quanto legate a particolari

cellule 'sensibilizzate' che circolano nel sangue". "Una forma particolare, anche se meno frequente, di dermatite da contatto è rappresentata dall'orticaria, caratterizzata da rilievi cutanei arrossati, pruriginosi e fugaci (ponfi); possono essere localizzati alle sedi di contatto o diffusi". Gli agenti chimici più spesso "responsabili dell'insorgenza di una DAC nei parrucchieri risultano essere: para-fenilendiammina e para-toluendiammina (in tinture permanenti); glicolati (nei liquidi per permanenti); persolfati (in prodotti decoloranti); essenze dei profumi (negli shampoo, balsami e creme); coloranti vegetali tipo hennè. Bisogna, inoltre, tenere presente il notevole potere allergizzante del nichel, presente in forbici, beccucci ecc. la cui liberazione è favorita dal contatto con liquidi per permanenti. Infine si segnala la possibilità dell'insorgenza di allergie cutanee in seguito all'uso di guanti di protezione in lattice a causa del suo potere allergizzante".

Riguardo alle **mani** "non è soltanto il contatto con i prodotti a costituire una possibile fonte di pericolo; la stessa esposizione continua all'acqua, ad esempio, associata all'uso di saponi e shampoo, determina una diminuzione del potere protettivo della cute favorendo la formazione di microlesioni e screpolature. Per ovviare a ciò, il mantenimento della necessaria idratazione può essere favorito dall'uso regolare di una crema da notte così come la stessa applicazione di creme protettive può concorrere a ripristinare il velo idrolipidico che protegge lo strato esterno della pelle. Oltre all'applicazione di creme protettive e nutrienti è importante lavarsi con saponi neutri dopo l'impiego di qualunque prodotto e, soprattutto, asciugare accuratamente le mani utilizzando materiale pulito ed asciutto. Si consiglia di evitare di indossare anelli o bracciali che tendono a trattenere acqua ed impediscono di asciugare completamente le mani". Tuttavia la misura primaria da mettere in atto per la protezione delle mani rimane l'**uso di guanti**: guanti che devono essere integri e con un uso limitato alla operazione che ne richiedono

l'impiego, "in particolar modo vanno utilizzati durante le fasi di colorazione, decolorazione o del trattamento per permanenti". Alcuni suggerimenti:

- "nel caso di dermatiti l'uso di guanti è raccomandato anche nella fase del lavaggio dei capelli;
- per avere una maggior superficie protetta si consiglia l'uso di guanti alti fino a coprire l'avambraccio;
- è importante che né acqua né altri prodotti entrino all'interno dei guanti e che questi siano indossati solo su mani pulite ed asciutte e sostituiti in caso di rottura";
- nel togliere i guanti bisogna evitare il contatto con la loro superficie esterna.

Si ricorda che "esistono in commercio vari tipi di guanti che, a seconda del materiale di cui sono costituiti, offrono una diversa protezione nei confronti degli agenti chimici".

Si va "dai guanti 'usa e getta', da sostituire dopo ogni singola operazione, ai guanti con un grado di protezione sempre più elevato che ne permette l'uso per più ore. Anche questi, tuttavia, non vanno utilizzati per più di una giornata lavorativa perché in ogni caso, più o meno rapidamente, gli agenti chimici li attraversano arrivando a contatto con la pelle".

L'utilizzo di alcuni guanti, come quelli in **lattice**, è sconsigliato "perché, oltre a fornire una protezione non totale e di breve durata, il lattice stesso è un potente allergizzante. I guanti in vinile o nitrile offrono invece una protezione migliore e ad oggi non vi sono evidenze di fenomeni allergici o di altre patologie causate da tali materiali. Si trovano attualmente in commercio guanti in vinile, elastici e sottili, con proprietà tattili simili a quelli in lattice. I guanti in nitrile poi, a parità di spessore ed elasticità, sono molto più resistenti dei guanti in lattice agli strappi e alle punture".

Per approfondire l'argomento si rimanda al libretto tematico sulle dermatiti pubblicato nella stessa collana.

Malattie a carico dell'apparato respiratorio

Un'altra via di penetrazione degli agenti chimici presenti negli ambienti di lavoro è quella inalatoria con possibilità di effetti patologici a livello delle mucose dell'**apparato respiratorio**. "Si tratta sostanzialmente di manifestazioni allergiche" legate a due condizioni: "da una parte la presenza di un agente chimico sensibilizzante e dall'altra la risposta abnorme di soggetti costituzionalmente predisposti". Possiamo avere:

- **rinite**: "caratterizzata da starnuti ed ostruzione nasale e si distingue dal banale raffreddore per essere legata non a episodi stagionali ma all'inalazione di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro. Si accompagna spesso a fenomeni allergici a carico delle mucose congiuntivali quali arrossamento e lacrimazione";
- **asma bronchiale**: "si manifesta clinicamente con crisi parossistiche di broncospasmo, cioè di difficoltà respiratoria dovuta all'ostruzione delle vie aeree per contrazione dei bronchi e secrezione mucosa. Le crisi possono durare da alcuni minuti a ore e possono richiedere con urgenza l'intervento del medico".

Il, così detto, dito a scatto e qualche suggerimento per risolvere il problema

Molto spesso a causa dell'uso, in alcune attività professionali, delle dita delle mani che vengono sollecitate maggiormente, come per i parrucchieri ma anche per le sarte o per i pianisti, si può avere un disturbo doloroso molto diffuso ma facilmente riconoscibile per un sintomo molto particolare dato dal fatto che una delle dita della mano di



tanto in tanto si blocca per poi riprendere il movimento dopo uno scatto. Questo disturbo nasce dall'infiammazione della guaina, un "cappotto", che riveste i tendini flessori delle dita e che permette loro di scorrere all'interno di "tubicini" rigidi chiamati pulegge. Per diversi motivi, l'uso intenso delle dita delle mano in alcune professioni, una parte della guaina si può infiammare e quindi gonfiarsi, impedendo al tendine di scorrere bene. Così si hanno gli scatti dovuti e causati per l'appunto dal tendine che deve forzare il passaggio attraverso quei tubicini scatenando dolore, limitazione del movimento del dolore con riduzione della funzionalità.

Ma cosa si può fare? Le possibilità del trattamento di questa patologia sono prima di tutto quella medica, associata alle cure fisioterapiche, e quella chirurgica in caso di insuccesso della precedente. Infatti si consiglia al paziente di usare il più possibile la mano per fare tutto, unico divieto non bagnare la ferita. Questa patologia è possibile trovarla associata ad altre diverse patologie della mano. In attesa dell'intervento si può usare un tutore indicato dallo specialista in chirurgia della mano, per evitare di peggiorare l'infiammazione. È un guanto che va indossato sia la notte sia durante il giorno quando si fanno attività impegnative per la mano.

Rischio ergonomico e problemi muscoloscheletrici

Questo rischio è, purtroppo, presente in molte attività e, quando viene trascurato o mal valutato, è causa di molte malattie professionali. Per effettuare una corretta valutazione del rischio ergonomico il datore di lavoro, oltre a rispettare quanto previsto dalla norma è bene che si confronti con il medico competente incaricato.

Il rischio ergonomico lo abbiamo quando il lavoratore deve svolgere la sua attività prevalente in una situazione di particolare disagio come ad esempio tenere le braccia sollevate oltre il livello delle spalle, oppure quando lo sforzo fisico richiesto è tale da

poter presentare rischi di sovraccarico biomeccanico che per questo comparto potrebbero derivare dal fatto che l'attività viene svolta con il corpo in una posizione instabile.

Per approfondire questi aspetti dal punto di vista normativo si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento al titolo II e all'allegato XXXIII.

In questo capitolo analizziamo brevemente le postazioni di lavoro previsti per il settore acconciatura e si riportano brevemente i possibili rischi ergonomici che derivano dalle errate scelte per le postazioni.

Lavateste: molto spesso è la postazione di lavoro degli apprendisti che possono anche essere ancora minorenni. Queste postazioni di lavoro sono progettate per la comodità del cliente e spesso sono troppo basse per il lavoratore oppure la testa da lavare è distante e costringe l'addetto a degli inutili allungamenti del busto e delle braccia che possono provocare dei problemi muscolari molto fastidiosi. Il datore di lavoro dovrebbe prevedere delle postazioni dotate di lavandini regolabili in altezza per cercare di ridurre il disagio dell'operatore.

Si suggerisce, inoltre, di prestare attenzione al pavimento per evitare che possa essere bagnato o umido e quindi provocare scivolate e di conseguenza incidenti agli addetti.

Si consiglia, infine, di utilizzare dei guanti protettivi durante le operazioni al lavateste perché il contatto continuo delle mani con sostanze detergenti in un ambiente umido può provocare spiacevoli irritazioni, inoltre quando si lavano i prodotti della tinta e gli acidi usati in alcune attività specifiche è caldamente consigliato di evitare il contatto delle mani con sostanze che possono essere pericolose per la pelle.

Il datore di lavoro, quando procede alla valutazione dei rischi, deve prestare attenzione a questa postazione di lavoro in particolare se si avvale della collaborazione di apprendisti che, per la loro età, non hanno ancora raggiunto il pieno sviluppo fisico.



Postazione taglio e piega: queste postazioni è bene che siano dotate di poltrone regolabili in altezza per consentire agli addetti di lavorare mantenendo sempre una postura non forzata indipendentemente dalla loro statura. Si consiglia di prevedere sgabelli su ruote con altezza regolabile o, in alternativa, dei semplici sgabelli di appoggio; inoltre è buona norma alternare lavoro in piedi e lavoro seduto per evitare di sollecitare eccessivamente la schiena e quindi provocare tensioni nella zona tra la spalla e la nuca. Si suggerisce di munirsi di appositi seggiolini per i bambini in modo da adattare l'altezza di lavoro. È importante che lo spazio dove sono collocate queste postazioni

sia sufficientemente ampio da consentire di svolgere le varie attività senza nessun impedimento.

Postazione di colorazione: in particolare ci si riferisce alla zona dedicata alla preparazione per la miscelazione dei prodotti che deve garantire una buona ventilazione e una buona qualità dell'aria grazie alla ventilazione naturale (spalancando le finestre) oppure si possono installare dei ventilatori dimensionati in misura adeguata. L'installazione ventilazione forzata deve prevedere anche la corretta manutenzione dei filtri degli impianti o degli apparecchi di depurazione dell'aria.

Per quanto riguarda i rischi ergonomici si ripropone quanto previsto per la postazione taglio e piega e come per quell'attività si suggerisce di alternare il lavoro eseguito stando in piedi con quello effettuato da seduti sugli appositi sgabelli.

Postazione di taglio e cura delle unghie: anche questa postazione deve essere corretta ergonomicamente e cioè il tavolo di lavoro deve avere una giusta altezza e gli appoggi necessari per garantire all'operatore di effettuare il lavoro in modo confortevole senza essere costretto ad assumere posizioni scorrette o effettuare movimenti incongrui per compensare gli errori di postazione o a causa di uno spazio troppo angusto per operare agevolmente, senza perdere di vista la comodità del cliente ospitato.

Nelle postazioni fisse per la cura delle unghie è necessario prevedere un dispositivo di aspirazione con filtri di aspirazione intercambiabili, inoltre durante i lavori di limatura, soprattutto quando sono lunghi, si consiglia di proteggere le vie respiratorie dell'operatore.

Il rischio biologico

È bene che il datore di lavoro informi i dipendenti in merito ai rischi connessi con l'esposizione agli agenti biologici, cioè a organismi e microrganismi patogeni e non, a colture cellulari, endoparassiti umani che possono essere presenti nell'ambiente

di lavoro a seguito di emissione, trattamento e manipolazione. Per esposizione si intende in particolare ingestione, contatto cutaneo e inalazione che possono derivare dal rapporto con i clienti e causati da regole igieniche scarse (ad esempio pediculosi), rischio di contagio da HIV, epatite, ecc.

Si riportano alcune misure di prevenzioni specifiche per limitare i possibili rischi:

- Adozione di misure di sicurezza per manipolazione di materiale infetto;
- Adozione di misure igieniche quali la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
- Adozione di misure di decontaminazione e di emergenza;
- Manutenzione regolare dei sistemi di ventilazione degli impianti, delle aree di lavoro e delle attrezzature;
- Raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti in sicurezza;
- Informazione e formazione del personale.



Requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro

Al di là delle disposizioni relative alla struttura degli ambienti di lavoro, alla illuminazione, alla temperatura ed all'aerazione dei locali, è bene ricordare che le fasi di miscelazione dei prodotti per la decolorazione o la tintura, nonché la loro applicazione o l'applicazione di prodotti per permanenti, possono costituire il momento più critico di diffusione di inquinanti chimici. Aver cura di **aerare adeguatamente il locale** quando si preparano i prodotti per questi interventi è, pertanto, una regola da rispettare.

Inoltre anche la **disposizione delle postazioni** riservate alle singole attività incide sulle condizioni di lavoro. È importante dedicare alle fasi di preparazione delle tinture o dei decoloranti un'area separata dal resto del locale in modo da evitare dispersioni nell'ambiente circostante. L'utilizzo di una adeguata cappa aspirante in tale area contribuisce a ridurre l'esposizione agli agenti chimici aerodispersi. Per la stessa ragione si raccomanda la sostituzione dei prodotti in polvere con prodotti in crema o liquidi in tutti i casi in cui ciò sia possibile. Inoltre per ridurre ulteriormente il rischio di esposizione ad agenti chimici si consiglia di cercare di adoperare prodotti il più possibile biodegradabili; oltre ad essere una tutela per la salute è anche un valore aggiunto da spendere con la clientela sempre più sensibile ai problemi ambientali.

Si sottolinea infine che nell'attività di parrucchiere l'impiego di sostanze che possono avere potere sensibilizzante rende le **operazioni di pulizia** particolarmente importanti e da effettuare con la massima cura e precisione. Anche il divieto di fumare ed il non mangiare e non bere nel luogo di lavoro sono due importanti regole di buona pratica volte ad impedire la possibilità di introdurre nell'organismo, insieme al fumo e/o al cibo, tracce di prodotti eventualmente presenti nell'ambiente di lavoro o sulle mani.

La gestione delle emergenze: antincendio e primo soccorso

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze, una particolare attenzione deve essere prestata alla prevenzione degli incendi e al primo soccorso. Il datore di lavoro può provvedere direttamente all'attuazione delle misure per la gestione delle emergenze, in alternativa può designare un numero congruo di dipendenti che si occuperanno di questi aspetti che dovranno essere formati secondo quanto previsto dalla normativa.

Il datore di lavoro deve, in ogni caso, informare i dipendenti delle misure di prevenzione e sui comportamenti da adottare in caso di pericolo grave e immediato: cessare immediatamente qualunque tipo di attività, evacuare velocemente, in ogni caso il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore non subisca le conseguenze del pericolo.



Prevenzione incendi: si dovranno applicare le misure necessarie per evitare l'insorgere di un incendio, come ad esempio si deve evitare di sovraccaricare le prese elettriche e si dovrà ridurre al minimo l'uso di prolunghe e di ciabatte per evitare il surriscaldamento. Si deve garantire la pulizia dei locali da residui di capelli e da altri residui che possono essere fonti di innesco. Si deve conservare i prodotti sotto pressioni in luoghi riparati dall'irraggiamento solare diretto perché il surriscaldamento può provocare esplosioni.

Il datore di lavoro che gestisce direttamente questo tipo di emergenza deve essere formato obbligatoriamente, così come è obbligatorio formare i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze incendi. Si consiglia di prevedere all'interno del luogo di lavoro di un estintore a polvere (in particolare se chi si occupa delle emergenze è formato all'uso dell'estintore), eventualmente il datore di lavoro può valutare l'uso di una coperta ignifuga.

Primo soccorso: i provvedimenti necessari devono essere presi dal datore di lavoro dopo aver consultato il medico competente (se nominato) e in particolare si deve:

- Riconoscere un'emergenza sanitaria e, nei casi in cui è possibile, praticare un intervento di primo soccorso;
- Attuare interventi di primo soccorso;
- Allertare il sistema di soccorso (chiamare il 118);
- Organizzare i rapporti con i servizio esterni.

Inoltre il datore di lavoro deve dotare l'ambiente di lavoro di presidi sanitari che devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e di pronto impiego; devono essere conservati in luogo idoneo e facilmente raggiungibile e individuabile dalla segnaletica appropriata.

La dotazione minima varia a seconda della tipologia e dimensione dell'azienda e può consistere in pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso.

Verifiche obbligatorie

La prima cosa che è bene tenere sempre controllato e verificato è l'impianto elettrico, con particolare attenzione alle prese elettriche collocate in prossimità delle aree umide (ad esempio lavabi, locali per l'igiene personale...), inoltre è importante che tutti gli apparecchi e gli strumenti elettrici siano sottoposti regolarmente ad un controllo visivo e se si riscontrano dei difetti nei cavi elettrici è bene provvedere alla loro sostituzione.

Si ricorda che è in vigore il decreto ministeriale 37/2008 che riguarda la sicurezza degli impianti elettrici posti all'interno di edifici e riguarda gli edifici ad uso civile, industriale e terziario, questo vuol dire che ogni intervento sull'impianto elettrico deve essere effettuato da un tecnico che deve certificare quanto fatto secondo la normativa vigente.

Si ricorda ulteriormente che il datore di lavoro **deve** far verificare periodicamente l'impianto di messa a terra così come previsto dal D.P.R. 462/2001 e che anche per questa verifica si deve avvalere di un'azienda qualificata iscritta all'apposito Albo.

Si ricorda che la valutazione dello stress lavoro correlato ha scadenza biennale e, ogni datore di lavoro, deve effettuare questo aggiornamento tenendo conto di alcuni aspetti che possono concorrere a creare una situazione stressogena: la rumorosità dell'ambiente di lavoro (che deriva di solito da una somma di fattori quali rumori di fondo come la musica, rumori degli apparecchi, il vocio, ecc.) il carico di lavoro, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro, ecc.

La normativa in vigore

Il settore delle acconciature è regolato dalla **Legge 11.10.1986, n. 713**: Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici. Il testo è consultabile sul sito dell'EBAT: www.ebat.tn.it

Per tutti gli esercizi è in vigore il D. Lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza del posto di lavoro, in particolare gli articoli che riguardano, gli obblighi del datore di lavoro, gli ambienti di lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Per consultare la norma si rimanda al sito dell'EBAT dove si può trovare il testo completo: www.ebat.tn.it

Per la Provincia Autonoma di Trento sono in vigore delle disposizioni provinciali che sono vincolanti per tutto il territorio trentino e che non escludono in alcun modo l'applicazione e il rispetto della normativa nazionale. Si ricorda, inoltre che hanno valore anche i regolamenti comunali per i quali si consiglia di consultare i siti delle amministrazioni comunali o di recarsi presso gli uffici tecnici competenti. Si riporta di seguito il testo della normativa provinciale:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2008, n. 52-159/Leg
Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della
legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 in materia di disciplina
dell'attività di acconciatore e di estetista (b.u. 7 gennaio 2009, n. 2)

Capo I

Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista

Art. 1

Definizione delle attività

1. Le disposizioni previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, nonché dal presente regolamento nonché dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese

che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.

2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9:
 - a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
 - b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 2

Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990 nonché dall'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002.
3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.

Art. 3

Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.
2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
 - b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
 - c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
 - d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
 - e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
 - f) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

3. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
 - b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
 - c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;
 - d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
 - e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
 - f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
 - g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
 - h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
 - i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

Art. 4

Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere sospese dall'interessato oltre i termini previsti dagli articoli 11 e 18. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e visibile dall'esterno.
2. La denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002 deve essere ripresentata - e le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - a seguito di pronuncia dell'autorità comunale competente e previo avviso scritto all'interessato:
 - a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, le attività non siano effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di trasferimento;
 - b) per sospensione delle attività oltre il termine previsto dal comma 1, salvo che il comune conceda all'interessato che lo richieda un congruo periodo

- di proroga nei seguenti casi:
- 1) grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - 2) demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
 - 3) sfratto non dovuto a morosità;
 - 4) altri casi valutati dal comune.
3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività - ovvero la revoca dell'autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimare secondo quanto disposto dall'articolo 5, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio delle attività o il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell'autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 5

Vigilanza e controllo - Sanzioni - Provvedimenti inibitori

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di acconciatore e di estetista, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni, anche tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002.
2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti rispettivamente dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge n. 1 del 1990, sono inflitte, da parte dell'autorità comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.
4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attività - e in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.
5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il comune dispone la sospensione immediata delle attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni

- impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dall'articolo 4.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente, l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni.

Art. 6

Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune può consentire l'esercizio delle attività nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.

Art. 7

Norme transitorie

1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento in caso estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento.
2. Fino all'approvazione di nuovi provvedimenti in materia di orari di apertura da parte dei comuni restano in vigore le disposizioni già adottate in materia sulla base della previgente normativa.
3. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessa di applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) nonché i regolamenti comunali adottati in base ad essa. Dalla medesima data cessano inoltre di trovare applicazione i regolamenti comunali relativi all'attività di estetista.

Capo II

Indirizzi generali per i regolamenti comunali

Art. 8

Regolamenti comunali

1. Ferma restando l'applicazione del capo I, i comuni possono adottare propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti da questo capo.

Art. 9

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali

1. I locali destinati all'attività di acconciatore e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica; il regolamento

comunale stabilisce la superficie minima degli stessi che comunque non può essere inferiore a 25 metri quadrati per l'attività di estetista e a 15 metri quadrati per l'attività di acconciatore nonché per quella di estetista limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3.

2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela degli esercizi di acconciatore e di estetista in armonia con le disposizioni previste per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato.
3. Al fine di favorire l'insediamento delle attività in particolari zone del proprio territorio, il regolamento comunale può stabilire una superficie minima diversa da quella prevista da questo regolamento.

Art. 10

Dichiarazione di inizio attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente; l'esercizio delle attività non può essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, nonché al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. Il regolamento comunale stabilisce i contenuti della dichiarazione di inizio attività; la dichiarazione deve comunque contenere specifici elementi relativi al possesso dei requisiti dei locali ed dei requisiti professionali del responsabile tecnico previsto dall'articolo 2.
3. Il regolamento comunale stabilisce i criteri per la presentazione delle comunicazioni relative ai casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) e di trasferimento della sede di esercizio delle attività.

Art. 11

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e di estetista, il regolamento comunale stabilisce un periodo minimo di apertura annuale, in base alle specifiche esigenze del territorio.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie secondo quanto previsto dall'articolo 12. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 12

Consultazione con le categorie

1. I comuni concordano forme stabili di consultazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002.

Art. 13

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente

1. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale; le attività presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale in cui sono esercitate rispetti i requisiti igienico sanitari previsti da questo regolamento; le attività possono essere svolte presso la sede designata dal cliente esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono l'attività in sede fissa.

Art. 14

Sistema di informazioni

1. Il regolamento comunale stabilisce le disposizioni per attuare un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate.

Capo III

Disposizioni applicabili fino all'eventuale adozione dei regolamenti comunali

Art. 15

Disposizioni generali

1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 11 del 2002, questo capo detta le disposizioni che trovano diretta e immediata applicazione fino all'eventuale adozione dei regolamenti comunali nel rispetto degli indirizzi generali previsti dal capo II.

Art. 16

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:
 - a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
 - b) avere una destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
 - c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale

riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.

Art. 17

Dichiarazione di inizio attività

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992.
2. Con la dichiarazione di inizio attività il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all'articolo 2, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all'articolo 3, comma 3.
3. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell'attività.

Art. 18

Condizioni per l'esercizio delle attività

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell'esercizio, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, non può essere inferiore a 10 mesi.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie come previsto dall'articolo 19. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 19

Consultazione con le categorie

1. I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002, in relazione all'approvazione e modificazione del regolamento comunale per l'attività di acconciatore e di estetista.

Art. 20

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista

rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.

3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 3. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 21

Sistema di informazioni

1. Nei locali dell'esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l'orario di apertura, conforme alle disposizioni previste dall'articolo 18. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.
2. Il titolare dell'attività deve esporre il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.



COLLANA SICUREZZA

- n 1: ALCOL IN AZIENDA** edizione ottobre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 2: TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA** edizione novembre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: febbraio 2010
terza ristampa: ottobre 2010 - quarta ristampa: aprile 2011
- n 3: CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA** edizione febbraio 2010
prima ristampa: dicembre 2010 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 4: SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI** edizione giugno 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 5: DERMATITI: USA LA TESTA, CURA LE MANI** edizione ottobre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 6: FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO** edizione novembre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 7: MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE: IL MULETTO**
edizione dicembre 2010
prima ristampa: aprile 2011 - seconda ristampa: maggio 2012
- n 8: IL PREPOSTO: RUOLO, OBBLIGHI E FORMAZIONE**
edizione agosto 2011
prima ristampa: maggio 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
- n 9: I NUOVI SIMBOLI PER I PRODOTTI CHIMICI** edizione ottobre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 10: SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 11: LUOGHI CONFINATI**
edizione dicembre 2011
- n 12: INTRODUZIONE A UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE ARTIGIANE**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 13: PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori**
edizione luglio 2012
prima ristampa: novembre 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
terza ristampa: ottobre 2013 - quarta ristampa: aprile 2015
quinta ristampa: aprile 2016 - sesta ristampa: maggio 2017
settima ristampa: aprile 2018 - ottava ristampa marzo 2019

EBA

Ente Bilaterale Artigianato Trentino

38122 TRENTO - Via S. Daniele Comboni, 13

tel. 0461.420681 - www.ebat.tn.it

e-mail: segreteria@ebatebat.tn.it - osa@ebatebat.tn.it -

formazione.sicurezza@ebatebat.tn.it